

16 FEB 2018

VERBALE DEL REVISORE UNICO

UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA

Provincia di Bergamo

N. 789 4/6 pag.
DI PROTOCOLLO

Verbale n. 2/2018

PARERE SULLA RIDETERMINAZIONE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Revisore dei Conti

Esaminata la proposta di delibera riguardante la *"rideterminazione triennale della dotazione organica, del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni anno 2018"* con richiamo alla bozza di deliberazione di Giunta dell'Unione che dovrà essere approvata nella seduta del 17.2.2018 dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero nonché la delibera n. 36 del 9.5.2017 avente ad oggetto la modifica della dotazione organica:

Vista la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8 il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabili degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Considerato quanto disposto dalla L. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come modificata da ultimo, dall'art. 3 comma 5, del d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, ed in specifico:

- l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità, per gli enti non soggetti al pareggio di bilancio quali le unioni, di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno nel rispetto della spesa di personale riferita all'anno 2008 (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e nel triennio 2013/2015);
- l'art.1, comma 450, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità) il quale modifica l'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e prevede che: "Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla

ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

- la nota n. 51991 in data 10.10.2016 della Funzione Pubblica che ha dichiarato concluse, per la Regione Lombardia, le operazioni di mobilità di cui all'art.1, commi 424 e 425, della Legge 190/2014 con contestuale ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali negli enti locali riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015 nel rispetto della normativa vigente sia in materia di facoltà assunzionali che di limiti della spesa di personale;

- l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 con esclusione delle unioni di comuni);

- l'art.1, comma 450, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità) il quale modifica l'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e prevede che: "Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata";

verificato che l'Ente

- non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ex art. 242 del TUEL, come risulta da tabella allegata al rendiconto di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione Consiglio dell'Unione n. 4 del 29.04.2016;

-all'Unione Comuni della Presolana si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 562, della Legge 27/12/2016, n. 296 e s.m.i. in quanto ente non soggetto al patto di stabilità ed escluso altresì dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 762, della Legge 208/2015 in materia di "pareggio di bilancio" in quanto ente di secondo livello;

- la spesa del personale sostenuta nell'anno 2016 risulta inferiore al valore della stessa spesa nel nell'anno 2008;

- la previsione della spesa di personale dai dati di pre consuntivo relativa all'anno 2017, ma anche quelli previsionali del triennio 2018-2020 sulla base dell'attuale dotazione organica, è superiore alla media, per la stessa tipologia di spesa, a quella riferita all'anno 2008 in quanto nella spesa di personale 2017 e 2018/2020 sono previsti comandi di personale dei Comuni aderenti per la gestione di funzioni fondamentali da rimborsare dai Comuni stessi. In virtù dell'obbligo di considerare in forma cumulata la spesa di personale dell'Unione con i Comuni aderenti questi ultimi dovranno considerare la spesa comunicata dall'Unione con la propria e in tale sede verranno verificati i rispetti dei limiti in materia di spesa di personale ed eventuali facoltà assunzionali dell'Unione sempre in termini di spesa di personale;

- dalla bozza di deliberazione di Giunta dell'Unione che dovrà essere approvata nella seduta del 17.2.2018 si evince che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

- sulla proposta della deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, D.L.gs. 267/2000 e s.mi.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione da parte della Giunta dell'Unione della bozza di deliberazione avente ad oggetto:
"rideterminazione triennale della dotazione organica, del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni anno 2018"

Ed invita l'Ente

- a proseguire nella strada intrapresa, attuando tutte le misure possibili, nel contenimento della spesa del personale in termini assoluti come previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

- a rispettare, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni ex art. 110, di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, a seguito dell'integrazione operata dall'art. 11, comma 4 bis del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, il limite costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (vedi anche delibera 9/2/2015 n. 2/SEZAUT/2015QMIG – Corte dei Conti – Sez. Autonomie;

Inveruno, 15 febbraio 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Roberto Cardiani De Con

